

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER IL PAESAGGIO

(art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 – D.G.R. n. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. n. VIII/8139 del 1° ottobre 2008)

Art. 1. Composizione

- 1.** La Commissione per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità “*Commissione*”, è un organo collegiale tecnico-consultivo.
- 2.** La Commissione è composta da tre soggetti dotati di professionalità tecnica.
- 3.** Il titolo di studio, l’esperienza richiesta, gli ulteriori titoli professionali attinenti alla valorizzazione del paesaggio, dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
- 4.** I membri della Commissione sono:

Presidente

requisiti:

- possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici;

n. 2 Commissari

requisiti:

- possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali;
- possesso di qualificata esperienza, almeno triennale se laureati e quinquennale se diplomati, nell’ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie suddette e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune.

Art. 2. Nomina, durata e compensi

- 1.** La Giunta comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate, nomina la commissione e il presidente. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art. 1.
- 2.** La durata in carica della Commissione corrisponde a quella della Giunta comunale.
- 3.** Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla scadenza.
- 4.** Ai sensi dell’art. 183, comma 3 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, la partecipazione alla Commissione per il Paesaggio è gratuita, salvo eventuale rimborso spese per

indagini supplementari necessarie per esprimere i pareri di competenza. I rimborsi saranno riconosciuti nelle forme previste per Legge o Regolamento.

Art. 3. Casi di incompatibilità

- 1.** La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro della Commissione Edilizia e con quella di membro di Commissione comunali operanti nel settore territoriale.
- 2.** Sono parimenti incompatibili i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
- 3.** I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione relativamente a interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 4. Casi di decadenza dei commissari

- 1.** I membri della Commissione decadono automaticamente nel caso insorga una causa d'incompatibilità di cui al precedente articolo, sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
- 2.** I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione.

Art. 5. Ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni

- 1.** La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo dell'Amministrazione comunale che si esprime su questioni in materia paesaggistica e ambientale, prestando particolare attenzione alla coerenza del progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesistico ambientali vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
- 2.** Nell'esercizio della specifica competenza consultiva in materia paesistico ambientale di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti
 - alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato
 - ai criteri per l'esercizio della sub-delega deliberati dalla Regione Lombardia, nonché agli altri atti di natura paesistica.
- 3.** Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge e in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla Legge, ovvero dal presente Regolamento, nonché, per l'originalità delle questione trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
- 4.** Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto per:
 - autorizzazioni paesaggistiche nell'ambito delle competenze subdelegate ai Comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80, comma1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

- accertamenti di compatibilità paesaggistica di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Lombardia di cui all'art. 80, comma 1, della L.R. 11 marzo 2005 n. 12;
- piani attuativi e pratiche edilizie comunque denominate e localizzate, il cui giudizio d'impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (DGR VII/11045 dell'8.11.2002)
- ogni qual volta il Responsabile dell'Area ritenga che l'intervento proposto, incida negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi, ancorché il giudizio d'impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza di cui al precedente punto.

5. La Commissione potrà approvare con propria deliberazione delle direttive di chiarimento o indirizzo in materia paesistico ambientale. Tale deliberazione dovrà essere preceduta da una proposta del Responsabile dello Sportello Unico Edilizia. La deliberazione della Commissione dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della struttura, in ordine alla regolarità tecnica, il quale provvederà a raccogliere in apposito registro quanto deliberato, al fine di far eventualmente recepire quanto scaturito da tale attività di approfondimento e ricerca dagli appositi strumenti urbanistici.

6. E' data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del relativo parere. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'espletamento del sopralluogo.

7. La Commissione esprime con:

- pareri
- deliberazioni di indirizzo.

Art. 6. Segretario di commissione

1. Le funzioni di Segretario sono esercitate:

- dal Responsabile dello Sportello Unico Edilizia o da persona dallo stesso delegata
- da uno dei membri della Commissione.

Il Segretario, tranne il caso che lo stesso sia membro della Commissione, non ha diritto di voto.

2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro raccolta in un registro da conservare mediante archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e devono contenere:

- l'indicazione dei presenti
- il parere motivato
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

3. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:

- ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
- a far firmare l'attestazione al Presidente o a un Commissario, facendo apporre la data della seduta di Commissione.

Art. 7. Convocazione

- 1.** La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
- 2.** La seduta è convocata dal Segretario di Commissione su richiesta del Presidente. La convocazione avviene prioritariamente a mezzo fax, posta elettronica o mediante posta ordinaria da trasmettere ai membri almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma o telefax o e.mail da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
- 3.** Il Presidente, in accordo con il Segretario, fissa gli ordini del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta.
- 4.** I progetti sono iscritti all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione dei progetti medesimi o di loro integrazioni al protocollo comunale, salva la priorità assegnata per particolari opere di natura pubblica.

Art. 8. Validità delle sedute e delle decisioni

- 1.** Affinché le sedute della Commissione siano dichiarate valide, è necessaria la presenza di due membri compreso il Presidente.
- 2.** I pareri sono espressi a maggioranza, in caso di parità, il voto del Presidente è determinante. Il voto va sempre espresso in forma palese.

Art. 9. Pubblicità delle sedute

- 1.** Le riunioni della Commissione NON sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista o il funzionario responsabile e/o l'Assessore competente, in caso di opera pubblica, limitatamente all'illustrazione del progetto, non alla successiva attività di esame e di espressione del parere.

Art. 10. Rapporto con le strutture organizzative del Comune

- 1.** Rientra nei diritti di ciascun Commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all'espressione del parere.
- 2.** Ciascun Commissario ha diritto di chiedere chiarimenti in ordine ad ogni altra questione ritenuta rilevante, previa determinazione in tal senso da parte della Commissione.
- 3.** Il Responsabile dello Sportello Unico Edilizia, in caso di situazioni complesse, può operare la convocazione congiunta della Commissione per il Paesaggio con altre Commissioni tecniche attinenti la pratica da esaminare.

Art. 11. Norme transitorie, finali e di indirizzo

- 1.** Sulle varianti a permessi di costruire o a denunce di inizio attività in corso di validità o rilasciati sulla scorta di parere della Commissione Edilizia Integrata dagli esperti, la Commissione per il Paesaggio si esprime solo sulla compatibilità delle

opere oggetto di variante, nel rispetto del parere espresso dalla precedente Commissione.

2. Sulle pratiche edilizie in attuazione di piani attuativi comunque denominati, approvati sulla scorta di parere favorevole rilasciato dalla Commissione Edilizia Integrata dagli esperti, la Commissione per il Paesaggio si esprime in merito ad un maggior dettaglio di definizione del progetto esecutivo, nel rispetto del parere espresso dalla precedente Commissione.

3. Secondo i principi di economicità, efficacia, efficienza e snellimento dei procedimenti amministrativi, le pratiche edilizie sottoposte al parere della Commissione del paesaggio non devono essere sottoposte anche al parere della Commissione Edilizia Comunale, fatti salvi i casi di cui al precedente art. 10, comma 3.

4. Secondo il principio di deregolamentazione, il presente Regolamento dovrà essere recepito nel nuovo Regolamento Edilizio Comunale.